

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1877

disciplinare. Questo Consiglio si comporrà di un consigliere della Corte di cassazione, di due consiglieri di Corte di appello, di un consigliere della Corte dei conti, e di quattro funzionari fra i più elevati in grado dell'amministrazione.

« Faranno parte della sezione amministrativa il consigliere della Corte dei conti, e due funzionari dell'amministrazione.

« Alla disciplinare apparterranno il consigliere della Corte di cassazione, un consigliere della Corte di appello e due funzionari dell'amministrazione.

« La sezione amministrativa sarà presieduta dal consigliere della Corte dei conti; la disciplinare dal consigliere della Corte di appello.

« In ciascuna sezione l'ufficio di segretario si affiderà ad un impiegato dell'amministrazione.

« Nella sezione disciplinare un altro impiegato compirà le funzioni di Pubblico Ministero.

« La nomina dei componenti i singoli Consigli e degli impiegati coll'incarico dell'ufficio il Pubblico Ministero e di segretario sarà fatta per decreto reale sopra proposta ministeriale. »

(È approvato.)

Veniamo all'articolo 10, che diventa 11, della Commissione:

« All'impiegato sottoposto al Consiglio di disciplina sarà data notizia della colpa a lui imputata, con invito a giustificarsi personalmente, o con memoriale da lui sottoscritto. »

PIRRANTONI. Al diritto di difesa con memoriali sottoscritti, aggiungerei quello verbale da parte dell'accusato.

Io non intendo d'introdurre esclusivamente gli avvocati nei Consigli di disciplina, ma parmi che si potrebbe ammettere almeno il diritto di farsi rappresentare da un compagno di ufficio o da un superiore. Quindi vorrei che si lasciasse questa latitudine, perchè ciò è richiesto dal diritto naturale.

MELCHIORRE. Vorrei rivolgere una preghiera all'onorevole Commissione e particolarmente all'onorevole relatore.

Vorrei sapere se essendosi così scrupolosamente studiato su i componenti i due Consigli già istituiti, siasi presentata alla mente dei commissari la questione della rieleggibilità dei funzionari, che fanno parte di questi Consigli, e se nel loro animo non sia mai sorto il dubbio (qualora questa questione si fosse presentata) essere conveniente non farli rieleggere dopo che sono rimasti un anno in carica, o doversi lasciare passare alcun tempo da una ad altra nomina ministeriale.

Vorrei sapere se la Commissione crede che i componenti questi Consigli nel modo come sopra no-

minati, siano destinati a rimanere a quel posto in tutto il tempo della loro carriera, o per due o tre anni...

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Per un altro.

MELCHIORRE. Se è per un anno soltanto ne sono lieto, ma domando ancora se la legge ne permetta la rieleggibilità, o se questa si possa ottenere scorso un dato periodo di tempo, imperocchè noi acquistiamo facilmente la consuetudine di fare una cosa e la facciamo poi sempre in un modo, il che potrebbe spiacere a quelli che avessero la sventura di essere sottoposti ai giudizi di questi onorevoli consiglieri.

LUGLI, *relatore*. Io debbo anzitutto una parola di ringraziamento all'onorevole Melchiorre, il quale ha rilevato che la Commissione ha studiato scrupolosamente sulla composizione di questi singoli Consigli che in parte sono chiamati a dare pareri sulla amministrazione, in parte a chiarire se le penalità sieno state più o meno giustamente applicate.

Poscia, entrando nel merito della sua domanda, io non avrò che per una parte a rimandarlo alla disposizione contenuta nell'articolo 8 già votato, in cui è detto che questi consiglieri saranno nominati al principio d'ogni anno. L'onorevole Melchiorre dice: bene, ma saranno rieleggibili?

Onorevole Melchiorre, io dico di sì, se avranno soddisfatto al loro mandato. Se il ministro avrà visto che quel tale componente il Consiglio ha prestatato un'opera assidua, rispondente alle disposizioni della legge, certamente non gli vorrà dare l'ostracismo, perchè ha fatto il suo dovere, ma se il ministro vedrà invece che quest'alto funzionario o magistrato non corrisponderà degnamente al mandato pel quale era stato chiamato a quel posto, io credo che il ministro non invocherà per decreto reale la rielezione di questo tale funzionario o magistrato. È una lacuna, ma è una lacuna che io pregherei l'onorevole Melchiorre di non volere colmare, perchè io non saprei poi a quali criteri egli potrebbe attenersi, perchè mi dorrebbe veramente che un pubblico funzionario, un alto magistrato, il quale abbia compiuto bene il proprio mandato, solo pel fatto che scade fosse messo alla porta per far forse rientrare uno che non avesse i requisiti, o che non avesse per lo meno l'esperienza.

Se queste spiegazioni valgono all'onorevole Melchiorre, io mi terrò fortunato, altrimenti prego l'onorevole presidente del Consiglio a voler chiarire questo concetto, che mi pare conforme allo spirito degli articoli che abbiamo deliberati.

ERCOLE. (*Della Commissione*) Dove non c'è il divieto...

MELCHIORRE. È un debito di cortesia che debbo